

A CURA DELLA
DIREZIONE
LEGISLAZIONE
MERCATO PRIVATO

LA RESPONSABILITÀ NELL'APPALTO RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA



Cass. civ. Sez. III Ord., 24/4/2019, n. 11194

In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate si applica la regola per la quale risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore.

**Tribunale Milano Sez. VII, Sent., 24/04/2019
Tribunale Busto Arsizio Sez. III, Sent., 23/04/2019**

La responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, **tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione**".

Più precisamente, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

Tribunale Pavia Sez. III, Sent., 12/04/2019

L'autonomia caratterizzante l'esecuzione dei lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, **salvo che il committente non si sia ingerito** con direttive vincolanti, tali da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di "nudus minister", in parte o "in toto".

In particolare una responsabilità del committente configurabile qualora si dimostri che il difetto sia stato commesso in esecuzione di un preciso ordine impartito dal committente medesimo, dal direttore dei lavori o da un suo altro rappresentante, ovvero, in altri termini, qualora l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia.

Cass. civ. ordinanza 14/3/2019, n.7336

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Pertanto, rientrano, **tra gli obblighi del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia le modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi**.

Non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.

Tribunale Genova sez. II, 12/03/2019, n.688

Il direttore dei lavori assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori avvenga conformemente a quanto stabilito nel

capitolato di appalto. Da ciò, tuttavia, non può derivare a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza.

Tribunale Torre Annunziata, 1/3/2019, n.533

L'appaltatore risponde per i danni provocati a terzi, durante l'esecuzione del contratto, in virtù dell'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato. Il **committente, invece, deve limitarsi a verificare la corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'impresa con l'oggetto del contratto.**

La responsabilità dell'appaltatore non viene meno nell'ipotesi in cui la sua sfera di autonomia e discrezionalità venga posta sotto il controllo del committente, direttamente o tramite il direttore dei lavori. Ne discende che persiste la responsabilità dell'impresa, in via esclusiva, in merito ai danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, anche nel caso in cui la committenza abbia esercitato un normale controllo sui relativi lavori, designando, nel proprio interesse, un sorvegliante privo di poteri d'ingerenza.

Tribunale Roma sez. VII, 11/02/2019, n.3040

Premesso che nell'appalto **il direttore dei lavori** ha l'obbligo di vigilare, in luogo del committente, sulla progressiva realizzazione dell'opera in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica, nonché di impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente medesimo, con conseguente responsabilità, pur se **non ha l'obbligo** - come non lo ha il committente - di **rilevare eventuali carenze e/o criticità del progetto (che debbono essere emendate dall'appaltatore)**, salvo che questo compito gli sia stato espressamente affidato dal committente, è anche vero che il direttore dei lavori non è tenuto a far integrare le previsioni progettuali delle opere di cui si deve occupare, ma deve **vigilare sulla corretta esecuzione** - sotto il profilo della conformità al capitolato - delle opere concordate fra committente e appaltatore e di quelle altre che eventualmente l'appaltatore ponga in essere, anche integrando, se del caso, lacune progettuali, in adempimento del suo dovere di realizzare l'opera al meglio.

Cass. civ. ordinanza 14/11/2018 n. 29338

Qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono **solidalmente** dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano **concorso in modo efficiente** a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

Tribunale Udine Sez. lavoro sent., 1/3/2018

Tribunale Savona, Sent., 08/05/2018

In tema di appalto, con riferimento alla **responsabilità** conseguente a **vizi o difformità** dell'opera appaltata, il **direttore dei lavori** per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, **onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto.**

Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera e la segnalazione all'appaltatore di tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera.

Grava sul professionista l'obbligo di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli

organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Tribunale Milano sez. VII, 26/07/2018, n.8377

L'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, **la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori**, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente.

Tribunale Busto Arsizio sez. III, 01/3/2018, n.368

L'autonomia dell'appaltatore comporta che egli debba ritenersi **unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera**, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister" dello stesso.

Cass. civ. ordinanza 21/9/2017 n. 21959
Tribunale Firenze sez. III, 6/2/2018, n.367

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, **è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente** e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto, se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo".

Pertanto, "in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori".

Tribunale Grosseto, 13/06/2018, n.584

Il direttore dei lavori non va esente da responsabilità ove ometta di effettuare verifiche di conformità normativa, di vigilare e di impartire le necessarie disposizioni al riguardo, nonché trascuri di verificarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente. Il direttore dei lavori assume, infatti, un'obbligazione di mezzi che consiste in un precipuo impegno del professionista nell'assolvere le mansioni affidate con la diligenza necessaria, prevista per garantire la corretta esecuzione dell'opera. La diligenza richiesta al professionista per il controllo dell'esecuzione dell'intervento fa riferimento all'esercizio di particolari e **peculiari competenze tecniche** che hanno come presupposto un'applicazione di risorse intellettive ed operative proporzionate e strutturate riguardo all'opera da eseguire.

Tribunale Arezzo, 16/10/2017, n.1153

In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera.

Cass. civ. 30/1/2017, n. 2304

L'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, in quanto l'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende **dall'adeguatezza del progetto rispetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni**; con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui detta indagine non presenti difficoltà particolari, superiori alle conoscenze che devono essere assicurate dall'organizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività

edilizia, l'appaltatore risponde, in solido con il progettista ed il collaudatore (a loro volta responsabili per inadempimento delle rispettive prestazioni d'opera professionale, essendosi rivelate inadeguate la progettazione ed il collaudo) dei vizi dell'opera dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, non tenute presenti dal progetto e dalle modalità realizzative delle opere.

Tribunale di Frosinone sez. I, 10/1/2017

Il direttore dei lavori, in esecuzione di un'obbligazione di mezzi, presta un'opera professionale, che involge l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; **pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.**

Tribunale di Monza, sez I, 21 giugno 2016

Il progettista è responsabile di tutti quei gravi vizi e difetti costruttivi derivanti da insufficienze o carenze progettuali dovendo garantire il risultato, tecnicamente apprezzabile, che il committente si aspetta di conseguire cosicché il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della "diligentia quam in concreto".

Quanto all'appaltatore, da considerarsi egli stesso un "tecnico" perché imprenditore del settore salvo che per ipotesi residuali, non ricorrenti nella specie, che richiedono particolari e specifiche cognizioni tecniche, **questi deve garantire un risultato confacente alle regole tecniche del buon costruire** e non può limitarsi ad accettare qualsiasi direttiva del committente e/o del direttore dei lavori col rischio di rendere l'opera dannosa, ma ha il dovere di rispettare le regole dell'arte, di prospettare eventuali obiezioni tecniche e di rendere edotto il committente dell'erroneità delle istruzioni impartite anche se contrattualmente debba attenersi alle stesse. Solo nel caso in cui abbia manifestato il proprio dissenso e sia stato indotto ad eseguirne, comunque, le direttive può essere esentato da responsabilità, dovendo in tal caso essere considerato un nudus minister, ossia un mero esecutore del volere altrui senza alcun margine di autonomia in un appalto a regia.

Del pari, il direttore lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, **deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative** per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde anche il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della "diligentia quam in concreto", rientrando nelle sue specifiche competenze l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica del buon costruire, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, con la conseguenza per la quale non può sottrarsi a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e/o di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne tempestivamente al committente.

Cass. civ. , 21/11/2016, n. 23665

L'appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera dipende dall'adeguatezza dell'uno alle altre.

Cass. civ., 21/9/2016, n. 18521

Cass. Civ. sez. II, 12/6/2014, n.13410

In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono **solidalmente** dei danni,

essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

Cass. civ., 19 settembre 2016, n. 18285

Il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di **vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica**, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

Cass. Civ., 3 maggio 2016, n. 8700

In tema di appalto, configurando l'art. 1669 c.c. una sorta di responsabilità extracontrattuale nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore-costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, **anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale** (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.

Cass. civ. Sez. II, 23/6/2014, n. 14220

L'appaltatore **risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli** dal committente, anche nel caso in cui questi ultimi, sebbene né difettosi né inadatti, richiedano tuttavia, per la loro corretta utilizzazione, l'osservanza di una particolare procedura, il cui eventuale apprendimento è a carico dell'appaltatore ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte.

Tribunale di Piacenza, 23 febbraio 2010

L'appaltatore risponde solidalmente con il progettista, nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati al committente; ovvero anche nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli stessi, lo avrebbe potuto fare con l'uso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche. Invero, anche in presenza di un progetto, residua pur sempre un margine di autonomia per l'appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell'arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell'opera.

Conseguentemente, **l'appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l'ordinaria diligenza richiesta all'appaltatore stesso**; ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l'esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l'appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato.

Cass. civ., 31 maggio 2006, n. 12995

Ai fini della costruzione di opere edilizie **l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra, in mancanza di diversa previsione contrattuale, tra i compiti dell'appaltatore**, trattandosi di indagine -implicante attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecniche al medesimo, quale soggetto obbligato a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli con conseguente obbligo di adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto idoneo a soddisfare l'interesse creditorio, spetta assolvere mettendo a disposizione la propria organizzazione, atteso che lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'opera, sicché è onere del medesimo predisporre un'organizzazione della propria impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l'obbligazione di eseguire l'opera immune da vizi e difformità.

Ne consegue che per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo, anche quando gli stessi sono ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente l'appaltatore risponde (in tal caso prospettandosi l'ipotesi della responsabilità solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d'opera professionale ex art. 2235 c.c.) nei limiti generali in tema di responsabilità contrattuale della colpa lieve, presupponente il difetto dell'ordinaria diligenza, potendo andare esente da responsabilità solamente laddove nel caso concreto le condizioni geologiche non risultino accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali" avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata.